

Di particolare rilievo appare il fine di giungere a formulare una corretta definizione del concetto di **domicilio**.

In ordine a tale nozione sono stati versati fiumi di inchiostro, sino a che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza 24 Aprile 2002 n. 135, non ha posto alcuni limiti precisi alla materia.

Il giudice delle leggi ha avuto modo di affermare la compatibilità della videoregistrazione (nonostante per la capacità dimostrativa fortemente intrusiva, carica di effetti lesivi per il diritto alla riservatezza personale e delle comunicazioni, specie nei casi di invasione del domicilio) precisando che **“le tipologie di «limitazione» del diritto alla inviolabilità del domicilio, come indicate dal comma 2 dell'art. 14 della Carta, non rappresentano una lista chiusa, cristallizzata sulla base delle forme di investigazione conosciute all'epoca della Costituente, e dunque non configurano una tolleranza per le sole forme palesi di intrusione dell'Autorità, che solo l'evoluzione tecnologica successiva ha reso oggetto di specifica attenzione da parte dell'ordinamento; si tratta semplicemente, per il legislatore, di regolare il fenomeno attraverso adeguati istituti e procedimenti di garanzia”**[3] (Corte cost., 24 aprile 2002, n. 135, con nota di L. Carli, Videoregistrazione di immagini e tipizzazione di prove atipiche; sulla pronuncia anche R. Bricchetti, Spetta al legislatore regolamentare le riprese di tipo non comunicativo, in Guida dir., 2002, 20, 73).

Sta, comunque, di fatto che in giurisprudenza sono stati considerati luoghi destinati a privata dimora anche quegli spazi, quali i cortili e i giardini, che costituiscono parte integrante dell'abitazione, della quale sono destinati al servizio o al migliore godimento (Cfr. Trib. Genova, 7 Novembre 2005, M.R., Massima redazionale, 2005)

Ed ancora la Sez. I Civ., [24 Marzo 2005, n. 6361 (rv. 580829), Mass. Giur. It., 2005, CED Cassazione, 2005] ha ritenuto che il parametro atto ad identificare la nozione di **"privata dimora"** coincida con la nozione rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), e dunque comprende non soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, e, quindi, qualunque luogo, anche se - appunto - diverso dalla casa di abitazione, in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago.

Si tratta di una costruzione dommatica contestata in dottrina da Bertossi[4], la quale afferma che la nozione di domicilio accolta dal legislatore costituente è diversa e più ampia di quella accolta dal codice penale, posto che la tutela costituzionale si riferisce non solo alle private dimore e ai luoghi che, pur non costituendo dimora, consentono una sia pur temporanea ed esclusiva disponibilità dello spazio ma anche dei luoghi nei quali è temporaneamente garantita un'area di intimità e di riservatezza.

Tale tesi è ritenuta dall'Autore, che richiama la pronuncia n. 29169/03 della Sez. III della Corte di Cassazione, l'unica compatibile con l'art. 8 Convenzione europea dei diritti umani, la quale sancisce il diritto di ogni persona al **«rispetto della sua vita privata»**, **facendo divieto di ogni «interferenza di una autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto a meno che l'ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura (...) necessaria (...) per la prevenzione dei reati (...)»**

Dalle guarentigie che derivano dal concetto in esame sono state, invece, escluse le strutture carcerarie, essendo ritenuta ammissibile e legittima l'intercettazione delle conversazioni dei detenuti anche se non sussiste il fondato timore che all'interno della cella si stia svolgendo attività criminosa [Cfr. Cass. pen. Sez. VI, 23 Febbraio 2004, n. 36273 (rv. 229808), Agate, Arch. Nuova Proc. Pen., 2005, 717, CED Cassazione, 2004].

La Suprema Corte, infatti, pur richiamando la regola generale in base alla quale l'art. 13 D.L. n. 152 del 1991, ha previsto che qualora il procedimento abbia ad oggetto reati di criminalità organizzata, l'intercettazione nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. sia consentita anche se non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo attività criminosa, in pari tempo ha recisamente escluso **“che l'ambiente carcerario,**

**sia esso la cella o la sala colloqui dell'istituto di detenzione, rientri nel concetto di privata dimora nel possesso e nella disponibilità dei detenuti, in quanto è pur sempre un luogo sottoposto ad un diretto controllo dell'Amministrazione penitenziaria che su di esso esercita la vigilanza ed a cui soltanto compete lo ius excludendi".**

Con ciò è stata confermata una visione giurisprudenziale costante (Cfr. Cass., Sez. VI, 9 giugno 2003, Betta, in Mass. Uff., 226333; Sez. VI, 5 novembre 1999, Bembi, in Giust. Pen., 2000, III, 670; Sez. II, 20 novembre 1997, Marras, in Cass. Pen., 1999, 1518 e Sez. I, 3 marzo 1997, Telese, in Giust. Pen., 1998, III, 178), ripresa recentemente anche sotto il profilo dottrinale sia da Aprile-Spiezia, *Le intercettazioni telefoniche e ambientali, Innovazioni tecnologiche e nuove questioni giuridiche*, Milano, 2004, 66 e segg. che da Balducci, *Le garanzie nelle intercettazioni tra Costituzione e legge ordinaria*, Milano, 2002, 16 e segg. .

Una definizione, comunque, appagante del concetto di privata dimora, viene fornita da Sini[1], che afferma che si deve intendere come tale, rifacendosi alla posizione della giurisprudenza di legittimità[2] **“quello adibito all’esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei; deve cioè trattarsi di luoghi che assolvano attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che li posseggono, i quali sono titolari dello ius excludendi alios al fine di tutelare il diritto alla riservatezza nello svolgimento delle manifestazioni della vita privata della persona che l’art. 14 Cost. garantisce, proclamando l’inviolabilità del domicilio”**.

[1] Nota sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 266, 2° comma, c. p. p., nella parte in cui consente l’intercettazione delle comunicazioni dei detenuti in carcere, anche in assenza del fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo attività criminosa, Cass. pen. Sez. VI, 23-02-2004, n. 36273, Giur. It., 2005, 10, Diritto e Procedura Penale.

[2] Cass., Sez. II, 20 novembre 1997, Marras, cit.; nonché Id., Sez. I, 22 gennaio 1996, Porcaro, ivi, 1997, 1082; Id., Sez. I, 20 dicembre 1991, Marsella, ivi, 1995, 989.

[3] OSSERVATORIO DEI CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI Leo Guglielmo art. 234 c.p.p.. art. 266, Dir. Pen. e Processo, 2003, 11, 1347

[4] INTERCETTAZIONI AMBIENTALI E TUTELA DELLA LIBERTÀ DOMICILIARE Bertossi Cinzia Cass. pen. Sez. III, 11-06-2003, n. 29169, Dir. Pen. e Processo, 2004, 7, 869

La **Privata dimora** è un luogo dove un soggetto si sofferma per compiere atti della vita privata.

### **Applicabilità**

Il concetto di luogo dove si svolge un'attività privata, seppur lecita, non è limitato alla propria abitazione; non è quindi limitato alla definizione di residenza o domicilio.

Vi rientrano tutti quei luoghi dove il privato può svolgere un'attività privata, come lo studio, un'attività culturale o di svago, un'attività professionale, artigianale o commerciale, od anche un'attività politica. La scelta del luogo può essere determinata anche da fattori contingenti o momentanei.

Per questa definizione rientrano nel concetto di privata dimora:

- la casa, compreso il cortile, il garage, la cantina, l'orto, il terrazzo;
- la roulotte o tenda;
- uno studio professionale (Cass. Pen. 27/11/1996);
- una camera d'albergo;
- il laboratorio artigiano;
- un circolo privato;
- le aziende commerciali e industriali (Cass. Pen. 26/09/1978);
- le sedi dei partiti politici o associazioni culturali (Cass. Pen. 17/2/1970).

Il **domicilio**, nel diritto privato italiano, corrisponde al luogo in cui una persona *"ha stabilito la base principale dei suoi affari ed interessi economici"* (articolo 43 c.c.). Gli interessi non sono evidentemente solo di natura economica, ma anche personale, sociale e politica.

- Il soggetto, con propria dichiarazione, può anche eleggere domicilio in una sede per determinati atti o affari (*domicilio speciale*).
- Il *domicilio legale* è oggi solo quello dell'incapace di agire e corrisponde, per il minorenni, al luogo di residenza della famiglia (articolo 144 c.c.), per l'interdetto al domicilio del tutore.

### **Libertà di domicilio**

La libertà di domicilio è tutelata dall'articolo 14 della Costituzione della Repubblica Italiana. Ma la tale nozione *domiciliare* è diversa da quella penalistica (la privata dimora) nonché dalla suddetta civilistica. La garanzia costituzionale investe, infatti, ogni luogo di cui la persona, fisica o giuridica che sia, abbia legittimamente la disponibilità per l'espletamento di attività legate alla vita privata o di relazione; viene inoltre espletato dall'articolo 14 della costituzione che: le ispezioni, perquisizioni oppure i sequestri possono essere compiuti solo nei modi stabiliti dalla legge (art. 14.2 cost.); le ispezioni sanitarie ed i controlli per l'incolumità pubblica sono regolate da leggi speciali (art. 14.3 cost.).

La **Violazione di domicilio** è il reato previsto dall'art. 614 del codice penale, che punisce, a querela di parte, chiunque “*si introduce o si trattiene nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno*”.

La sanzione è della reclusione fino a tre anni, ma se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, o se il colpevole è palesemente armato, la pena è da uno a cinque anni e si procede d’ufficio (cioè anche in mancanza di querela).

## Tipicità

L'analisi del reato in questione presuppone preliminarmente la definizione di due dei suoi elementi tipici quali i concetti di *privata dimora* e di *appartenenza*, entrambi di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. La Corte di Cassazione, infatti, seguendo il dato testuale della norma, si è orientata nel non restringere il concetto di "privata dimora" a quello di *abitazione*, includendo nel primo tutti quei luoghi ove si svolge qualsivoglia attività inerente alla vita privata del soggetto che si debba esplicare al di fuori delle ingerenze altrui. In base a questo assunto costituiscono *privata dimora* (ma non *abitazione*) la camera di albergo, il circolo privato e gli studi professionali o gli uffici commerciali localizzati al di fuori dell'abitazione. Discussa è l'individuazione dello stabilimento industriale quale privata dimora: a fronte di un orientamento non univoco della Cassazione i giudici di merito tendono a escluderla. Per la realizzazione del fatto tipico deve sussistere come corollario l'attualità dell'uso di tutti i siti appena elencati così come dell'abitazione. La giurisprudenza penale, a differenza di quella civile, ha poi individuato nel concetto di *appartenenze* non solo le costruzioni accessorie all'abitazione o al luogo di privata dimora quale, ad esempio, il garage, ma tutti quei siti che ne migliorano l'uso e il godimento, quale, ad esempio, il giardino.

Il delitto di violazione di domicilio nella sua forma prevista dall'art. 614 C.p. è un reato comune, di danno e di evento. L'interesse giuridico tutelato è la *libertà domestica* e cioè il diritto del cittadino, sancito dalla Costituzione all'art. 14, di vivere liberamente della propria abitazione al riparo da ingerenze o intromissioni arbitrarie. A forma libera presuppone come condotta l'atto da parte del reo di introdursi o trattenersi nei luoghi indicati dalla fattispecie senza il consenso dell'utilizzatore: equiparata alla coscienza della manifestazione di dissenso è sia l'introduzione clandestina che quella con l'inganno.

Il reato è aggravato quando il fatto è commesso con violenza sulle cose o sulle persone o da soggetto palesemente armato. Forma particolare della violazione di domicilio, ma costituente una fattispecie a sé stante, è il reato di Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale, prevista dall'art. 615 C.p.

## Elemento soggettivo

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico consistente nella consapevolezza di introdursi o di trattenersi nell'abitazione altrui senza o contro il consenso del legittimato.

## Aspetti processuali

In ambito familiare è opportuno rilevare che il diritto di esclusione sussiste in capo a tutti gli abitatori della dimora con la conseguenza che il dissenso dell'uno è in grado di neutralizzare il consenso dell'altro.

Qualora la violazione di domicilio sia elemento costitutivo di altro reato è considerata assorbita da quest'ultimo.